



COMUNE CIVICRATICO DI NAPOLI

CODICE DEONTOLOGICO PER IL PUBBLICO AMMINISTRATORE NAPOLETANO

Napoli, quanto prima

RELAZIONE

Il presente Codice deontologico per il pubblico amministratore napoletano rappresenta il concreto punto di approdo di almeno tre distinti ma convergenti principi:

I) Principio della massima Trasparenza a garanzia della rapida individuazione dei sintomi di interferenze perniciose per i valori costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Plutarco narra che Livio Druso promise dieci talenti ad un artigiano per rendere interamente trasparente la propria casa al fine di far vedere ai cittadini come vivesse.

Al potere comunque correlato ad una pubblica funzione occorre accompagnare, ovviamente senza eccedere in ossessive e fuorvianti esasperazioni, un puntuale "obbligo di far sapere" che è efficace deterrente contro nocive interferenze ed è indispensabile premessa di ogni oculato giudizio degli amministrati.

II) Principio dell'Etica quale permanente motivazione di proficui comportamenti in termini di efficienza pubblica ed efficacia sociale evitando sempre possibili condotte egoistiche e perniciose.

In economia la teoria dei giochi – ad esempio il classico c.d. "dilemma del prigioniero"- ha dimostrato evidentemente come il rispetto dei patti deontologici per gli associati sia comunque preferibile, alla lunga, anche per l'associato che, ritenendo più conveniente un comportamento scorretto, si illude per un momentaneo vantaggio ma alla fine comunque ne trae nocumento; in tal senso anche le preziose analisi di Gary Becker, Premio Nobel per l'Economia 1992.

III) Principio della rilevanza del "sembrare" che per la pubblica opinione nonché per il prestigio della Pubblica Amministrazione è sovente equiparabile all' "essere".

Nelle "Norme generali di condotta per l'autonomia locale in Gran Bretagna" è chiaramente espressa la seguente illuminante affermazione:

"Non è sufficiente evitare l'effettiva scorrettezza. Dovrete in ogni momento evitare anche qualsiasi occasione di sospetta condotta scorretta e qualsiasi condotta che tale possa apparire".

Nell'Executive Order, entrato in vigore negli Stati Uniti il 3 febbraio del 1993, l'ultimo e quattordicesimo enunciato statuisce la necessità di *"evitare qualsiasi azione che crei l'apparenza di violare la legge o i criteri etici"*.

Non può sfuggire la saggezza di tali imperativi per i pubblici amministratori.

oo

Al fine di rendere effettivo il presente Codice deontologico occorrono, così è stato previsto:

- **Chiara previsione dei comportamenti deontologicamente scorretti.**

Tali comportamenti non possono, infatti, essere genericamente intesi, ma vanno evidentemente indicati.

- **Istituzione di un organo di vigilanza e di emanazione delle sanzioni.**

Ritenendo opportuno che tale organo sia collegiale ed agile, il Codice prevede un Giurì di tre membri, il cui procedimento di nomina garantisce massima trasparenza e indipendenza, rispetto agli stessi amministratori locali.

oo

Il Codice deontologico per il pubblico amministratore napoletano tiene presenti, oltre i codici deontologici professionali, oltre le analoghe esperienze straniere, oltre tutta la normativa vigente:

- la legge francese n.93-122 del 29 gennaio 1993 riguardante la prevenzione della corruzione e la trasparenza della vita economica e dei procedimenti pubblici;
- il documento approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia nella seduta del 20 luglio 1993;
- i c.d. canoni FIAT approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 maggio 1993.

Il cittadino oggi invoca una consapevolezza che deve presto maturare anche nei pubblici amministratori. Non basta affermare, come il codice etico della multinazionale Whirpool, *"che non esiste un modo giusto per fare una cosa sbagliata"*.

Per il pubblico amministratore non può esistere neppure un modo sbagliato per fare una cosa giusta.

CODICE DEONTOLOGICO

PER IL PUBBLICO AMMINISTRATORE NAPOLETANO

Art. 1

Nozioni

1. Per le finalità del presente Codice deontologico

a) per "pubblico amministratore napoletano" (p.a.n.) si intende:

- 1) il sindaco di Napoli;
- 2) gli assessori di Napoli;
- 3) i consiglieri comunali di Napoli;
- 4) i presidenti e gli assessori delle municipalità di Napoli;
- 5) i consiglieri delle municipalità di Napoli;
- 6) i presidenti, i direttori, i consiglieri di amministrazione di aziende, istituzioni, consorzi, aziende partecipate del comune di Napoli;
- 7) i componenti effettivi e supplenti di aziende o istituzioni del comune di Napoli;
- 8) chi, essendo stato nominato dal comune di Napoli, ricopre un incarico in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società partecipate, ovvero è stato nominato dal comune di Napoli in assemblee, organi, organismi, commissioni, consulte, comitati a carattere pubblico o privato;
- 9) chi è revisore dei conti del comune di Napoli o svolge analoghe funzioni in enti, aziende, istituzioni dipendenti o consorzi, ovvero è esperto affiancatore;
- 10) chi è componente di organi o uffici previsti nello statuto o in regolamenti;
- 11) gli amministratori, i direttori o i sindaci di società per azioni con partecipazione comunale;

b) per "soggetto con particolare rapporto con il comune di Napoli" si intende la persona, l'ente, l'impresa, l'istituzione o l'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che ha interesse sulle decisioni che il p.a.n. adotta o può adottare, ovvero che acquista vantaggio da decisioni adottate o da attività svolte, ovvero che è contraente o ha interesse a stipulare contratto, ovvero che svolge attività sottoposte a controllo o ad autorizzazione o concessione da parte del comune di Napoli;

c) per "utilità" si intende ogni bene o servizio a carattere economico ovvero avente valore economico; l'uso gratuito o a prezzo inadeguato o a condizioni di favore di mezzi di trasporto ovvero di beni mobili o immobili; la stipula di contratti a condizioni speciali; la remissione di debito; lo sconto sull'acquisto o sulla locazione di beni o servizi; la prestazione contrattuale eccedente rispetto a quella sinallagmatica.

Art. 2

Generalità

1. Il presente Codice deontologico è integralmente applicabile per tutti i p.a.n..
2. Entro dieci giorni dall'elezione o dalla nomina è consegnata dal sindaco di Napoli a ogni p.a.n. copia del presente Codice deontologico.

Art. 3

Dichiarazione del p.a.n.

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della copia del presente Codice deontologico ogni p.a.n. deve sottoscrivere una dichiarazione in cui:
 - a) precisa di essere a piena conoscenza delle norme del presente Codice deontologico per il p.a.n. e di accettarle tutte incondizionatamente;
 - b) indica precisamente enti, aziende, istituzioni, organizzazioni, associazioni, clubs di cui fa parte, impegnandosi a dare ogni ulteriore comunicazione entro dieci giorni dall'eventuale modifica;
 - c) si impegna a svolgere con diligenza ed onore le proprie funzioni ed a giustificare prontamente, puntualmente e pubblicamente ogni assenza;
 - d) si impegna a rispettare i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, non antepoendo mai al rispetto della legge e dello statuto del comune di Napoli ed al pubblico interesse l'interesse privato sia proprio che altrui.
2. Il p.a.n. procede a sfiduciare ed a revocare l'incarico al p.a.n. che non sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma, utilizzando tutti gli strumenti giuridici e politici previsti dalle norme legislative, statutarie, regolamentari per ottenere la sua più celere sostituzione.

Art. 4

Informazioni

1. Il p.a.n. non utilizza per un privato interesse le informazioni di cui dispone o può disporre per ragioni della sua carica.

Art. 5

Conflitto di interessi

1. Il p.a.n. si astiene dallo svolgere attività in situazioni, effettive o apparenti, di conflitto di interesse.
2. Il p.a.n. non assume incarichi qualora per particolari ragioni può legittimamente dubitarsi dell'imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa o può ritenersi comunque scalfito o messo in pericolo il prestigio, l'onore o il decoro della Pubblica Amministrazione.
3. Qualora l'esigenza di portare celermente a termine l'impegno assunto è sovrastante i rischi scaturenti da un sopravvenuto conflitto di interesse, comunque non effettivo e non essenziale, il p.a.n. rivela pienamente la propria situazione, precisando ogni eventualità di turbamento sulla propria condotta. In tal caso il Giurì di cui all'articolo 22 può richiedere comunque l'astensione del p.a.n. dalle attività o dare particolari indicazioni.

Art. 6

Spiegazioni

1. Nei limiti in cui non è escluso dagli obblighi di riservatezza, il p.a.n. fornisce tempisticamente agli interessati ed ai controinteressati le informazioni o spiegazioni per valutare le proprie decisioni o la propria condotta.
2. Qualora il p.a.n. debba procedere ad una nomina rende pubblico il curriculum del nominando e le ragioni prima della stessa nomina, permettendo ad ogni cittadino napoletano di presentare preventive osservazioni e memorie.

Art. 7

Utilità da soggetto con particolare rapporto

1. Il p.a.n. non chiede utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Napoli.
2. Il p.a.n. non accetta e non trae utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Napoli, senza spiegare contestualmente e pubblicamente quale è il pubblico interesse.
3. Il p.a.n. restituisce ogni utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Napoli appena gli perviene, anche suo malgrado, portandone a conoscenza il Giurì di cui all'articolo 22.

Art. 8

Associazioni proibite al p.a.n.

1. E' vietato al p.a.n. associarsi o comunque favorire le seguenti associazioni:
 - a) associazioni i cui interessi sono o appaiono evidentemente in contrasto con il perseguimento dell'interesse pubblico;
 - b) associazioni che si propongono obiettivi incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico;
 - c) associazioni che si propongono di esercitare illegittime pressioni sulla Pubblica Amministrazione;
 - d) associazioni che sostengono l'affermazione di pretese ovvero anche di diritti fuori dagli strumenti offerti dal vigente ordinamento giuridico;
 - e) associazioni che operano in modo occulto;
 - f) associazioni che pretendono una promessa contraria ai doveri del p.a.n.;
 - g) associazioni che propongono il perseguimento di posizioni di rilievo per gli associati anche senza il rispetto delle condotte prescritte dal presente Codice;
 - h) associazioni le cui sedi ed i cui luoghi abituali di riunione non sono pubblicamente conosciuti;
 - i) associazioni i cui soci non sono per ciascun socio conoscibili ovvero si conoscono soltanto tramite pseudonimi.

Art. 9

Partiti o sindacati

1. E' comunque salvo il diritto d'iscrizione o d'adesione a partiti e a sindacati.
2. L'iscrizione o l'adesione a partiti e a sindacati non è in nessun caso causa giustificativa di comportamento contrario al presente Codice deontologico.
3. In ogni caso il p.a.n. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e la sua responsabilità è maggiore se la sua indebita condotta è determinata dal rispetto di gerarchie private o patti privati.

Art. 10

Induzione ad iscrizione o a dare consenso

1. E' vietato al p.a.n. indurre un cittadino ad iscriversi o a dare consenso ad un'associazione con la promessa di vantaggi personali o di carriera ovvero lasciando intendere particolari agevolazioni o considerazioni.
2. E' vietato al p.a.n. chiedere il voto per sé o per altri adottando le medesime modalità.

Art. 11

Dichiarazione di redditi

1. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, il p.a.n. ne consegna copia alla Segreteria Generale del comune, a disposizione di qualunque cittadino.
2. Unitamente alla copia di tale dichiarazione, il p.a.n. comunica tutte le partecipazioni azionarie e le sue proprietà o comproprietà.

Art. 12

Candidatura

1. Il p.a.n. che è stato candidato a cariche elettive consegna alla Segreteria Generale del comune, indipendentemente dall'esito ed entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, copia del rendiconto delle spese sostenute.
2. Tale rendiconto è a disposizione di qualunque cittadino.
3. Il p.a.n. che si candida svolge la propria campagna elettorale fuori dalla sede del comune di Napoli, fuori dall'orario delle proprie funzioni e senza limitare il proprio impegno.

Art. 13

Parità di trattamento

1. Salvo stringente motivazione, il p.a.n. non rifiuta ad alcuno prestazioni o comportamenti che abitualmente accordi.
2. Salvo stringente motivazione, il p.a.n. non accorda ad alcuno prestazioni o comportamenti che abitualmente rifiuti.

Art. 14

Raccomandazioni e segnalazioni

1. Il p.a.n. che riceve raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, informa immediatamente il Giurì di cui all'articolo 22.

Art. 15

Utilità

1. Il p.a.n. non sfrutta la propria posizione o i propri poteri per ottenere utilità per se stesso o per persone legate da vincoli familiari, lavorativi, partitici o sindacali.
2. Il p.a.n., nei rapporti che non sono determinati dallo svolgimento della sua specifica funzione, non fa intendere o menziona il proprio status, in particolare per usufruire di agevolazioni.

Art. 16

Beni e servizi

1. Il p.a.n. non utilizza o fa utilizzare a fini personali o comunque privati beni di proprietà o in possesso del Comune di Napoli, fra cui attrezzature, auto, fotocopiatrici o elaboratori del comune di Napoli ovvero di suoi enti, aziende, istituzioni, consorzi o società con partecipazione comunale.
2. Il p.a.n. non fruisce e non consente di fruire, al fine di trarne un indebito arricchimento, di servizi erogati dal Comune di Napoli o da sue aziende, istituzioni, enti o consorzi e società con partecipazione comunale.

Art. 17

Dimissioni ed autosospensione

1. Il p.a.n. si dimette o si autosospende immediatamente in caso di richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di stampo mafioso ovvero per i delitti concernenti le armi o il traffico di stupefacenti ovvero sussiste una misura di prevenzione, di sicurezza o cautelare, ovvero per i delitti previsti dalla legislazione elettorale ovvero per i delitti cui è correlata una pena nel minimo non inferiore ad un anno di reclusione, qualunque ne sia la natura.
2. Nei casi previsti dal primo comma, il Giurì di cui all'articolo 22, sentito l'interessato che si è immediatamente autosospeso, dopo aver valutate le circostanze, anche successive, può autorizzare motivatamente e temporaneamente una deroga.
3. Nei medesimi casi previsti dal primo comma, il Giurì di cui all'articolo 22, qualora l'interessato non si autosospende immediatamente ovvero qualora la sua autosospensione non è ritenuta sufficiente, dopo aver valutate le circostanze, anche successive, lo invita alle dimissioni.

Art. 18

Assessori

1. Il sindaco e gli assessori si dimettono dalla carica, oltre che nei casi di cui all'articolo 17, in ogni caso di richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il sindaco e gli assessori si dimettono altresì prima di candidarsi ad altri incarichi pubblici.

Art. 19

Reati di opinione

1. L'obbligo di autosospensione o di dimissioni è comunque escluso in caso di reato di opinione.

Art. 20

Esposizione delle valutazioni

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi sanciti dall'articolo 17, il p.a.n. ha sempre diritto di esporre personalmente nell'organo di cui fa parte e davanti al Giurì di cui all'articolo 22 le proprie valutazioni rispetto al reato ipotizzato.

Art. 21

Revoca e sfiducia

1. Il p.a.n. revoca, sfiducia e comunque ritira il proprio sostegno personale e politico al p.a.n. che ha violato il presente Codice deontologico.
2. In particolare ogni gruppo consiliare espelle immediatamente il consigliere comunale che ha violato il presente Codice deontologico.
3. Nessun p.a.n. si avvale o tenta di avvalersi del sostegno politico o dell'adesione di un p.a.n. che ha violato il presente Codice deontologico.
4. Qualora un p.a.n. ha il potere di revocare un incarico ad un p.a.n. che ha violato il presente Codice deontologico e non lo revoca, è equiparato agli effetti del presente Codice deontologico al trasgressore, oltre le sue specifiche responsabilità.

Art. 22

Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.n.

1. E' costituito il Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.n. composto da tre persone di chiarissima competenza, di altissima moralità, di indiscussa indipendenza, mai iscritte a partiti o candidate ad elezioni, nominati dal Sindaco di Napoli su designazione.
 - a) uno designato dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli;
 - b) uno designato dal Presidente del Tribunale di Napoli;
 - c) uno designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
2. Le designazioni sono vincolanti.
3. Qualora la designazione non perviene entro quindici giorni dalla richiesta, il Sindaco chiede la designazione vincolante ad altro soggetto analogo, indicatogli dalla minoranza consiliare.
4. Il Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.n. svolge le sue funzioni a titolo gratuito, dura in carica due anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili.
5. Qualunque cittadino napoletano può rivolgersi, senza formalità, al Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.n..

Art. 23

Funzioni del Giurì e sanzioni

1. Il Giurì di cui all'articolo 22, di propria iniziativa o su segnalazione di qualunque cittadino, vigila sull'osservanza del presente Codice deontologico, ne accerta le eventuali violazioni e può infliggere, sentito l'interessato, le seguenti sanzioni:
 - a) avvertimento;
 - b) biasimo;
 - c) censura;
 - d) grave deplorazione;
 - e) invito a autosospendersi dalle attività;
 - f) invito a dimettersi, con contestuali sollecitazioni a tutti i soggetti preposti a revocare l'incarico, ad espellerlo o comunque farne cessare le attività nonché ai partiti nazionali e locali al fine di non affidare loro alcun incarico.
2. Il Giurì di cui all'articolo 22 può essere interpellato da ogni p.a.n. ai fini di richiedere indicazioni in casi particolari.
3. Il Giurì di cui all'articolo 22 dà le indicazioni di cui al secondo comma entro dieci giorni dalla richiesta e nessun p.a.n. è ritenuto responsabile di violazione del presente Codice deontologico qualora ha seguito le richieste indicazioni.
4. Il Giurì di cui all'articolo 22 svolge le sue funzioni a titolo gratuito, dura in carica due anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili.
5. Qualunque cittadino napoletano può rivolgersi, senza formalità, al Giurì di cui all'articolo 22.

Art. 24

Regolamento interno del Giurì per il rispetto del codice deontologico per il p.a.n.

1. Nel rispetto del presente Codice deontologico e nella massima autonomia, il Giurì di cui all'articolo 22 approva un regolamento per il proprio funzionamento.
2. In tale regolamento il Giurì di cui all'articolo 22 disciplina le modalità dei procedimenti ivi compreso per la revisione delle sanzioni.
3. In tale regolamento il Giurì di cui all'articolo 22 disciplina le proprie funzioni preventive e promozionali da svolgersi tramite "direzive morali", "indicazioni", "suggerimenti" ed "ammonizioni", anche in materia di appalti, concorsi e procedure comparative.
4. Il Giurì di cui all'articolo 22 adotta le sue decisioni all'unanimità. Qualora non si consegua l'unanimità prescritta, è indetta una seconda ed eventualmente una terza adunanza; in tale terza adunanza, qualora non si consegua nuovamente l'unanimità prescritta, si ripete nuovamente la votazione ed è adottata la decisione che ha conseguito il maggior numero di voti.
5. Il regolamento di cui al primo, secondo e terzo comma è comunque adottato o modificato all'unanimità, sotto pena di decadenza e nomina di nuovi componenti.

Art. 25

Interpretazione del Codice deontologico

1. Il presente Codice deontologico è interpretato nel senso più conveniente per l'interesse pubblico, nonché per il buon andamento, l'imparzialità, il prestigio, l'onore ed il decoro della Pubblica Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente Codice deontologico si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso normativo.
3. Quando si è espresso un caso non si presumono esclusi i casi non espressi ai quali, secondo ragione, possono estendersi le medesime conseguenze.
4. Nel dubbio le disposizioni del presente Codice deontologico sono interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
5. Il Giurì di cui all'articolo 22 dirime le questioni d'interpretazione del presente Codice deontologico.
6. E' istituito presso il Giurì di cui all'articolo 22 l'ufficio del "massimario" che permette la pubblica consultazione delle massime.